

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:

MANDATARIA:

MANDANTE:



ESECUTORE:



PROGETTAZIONE:

PROGETTO ESECUTIVO

LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI, TRATTA NAPOLI-CANCELLO, IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014

PROCEDURA GESTIONALE PS PG 04

GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV. SCALA:

I	F	1	M	0	0	E	Z	Z	P	F	M	D	0	1	0	0	0	1	6	A	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

R	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato
A	EMISSIONE	RSGS	25/06/18	RSGI/DOOPER	25/06/18	PM	25/06/18	
File : IF1M.0.0.E.ZZ.PF.MD.01.0.0.016-A.doc								n. Elab.: X

CODIFICA ELABORATO

PROCEDURA GESTIONALE GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA SANTARIA	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.												
	I	F	1	M	0	0	E	Z	Z	P	F	M	D	0	1	0	0	0	1	6

INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO.....	3
<i>RIFERIMENTI CONTRATTUALI.....</i>	<i>4</i>
3. TERMINI E DEFINIZIONI	5
4. RESPONSABILITÀ	6
5. MODALITÀ OPERATIVE	7

**PROCEDURA GESTIONALE
GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA
SANITARIA**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.													
I	F	1	M	0	0	E	Z	Z	P	F	M	D	0	1	0	0	0	1	6	A

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento si applica a NACAV Società consortile a responsabilità limitata (di seguito “NACAV SCARL”) - Società Esecutrice delle opere ai sensi dell’art. 93 D.P.R. 207/2010 - in ottemperanza alle norme di legge vigenti ed in linea con il Piano di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza.

La procedura ha lo scopo di descrivere e regolamentare i compiti, le responsabilità e le modalità organizzative da adottare per la gestione delle attività inerenti alla sorveglianza sanitaria, con particolare riferimento all’effettuazione delle visite mediche per l’accertamento dell’idoneità dei lavoratori alla mansione specifica cui questi sono destinati nell’ambito delle attività della Progettazione esecutiva ed Esecuzione dei Lavori della Linea Ferroviaria Napoli - Bari – Variante Linea Cannello – Napoli.

Il documento ha, inoltre, l’obiettivo di garantire che le attività operative siano svolte nel rispetto dei principi di professionalità, trasparenza e correttezza, al D. Lgs.231/2001 e più in generale alle Leggi e regolamenti applicabili, nonché nel rispetto del Codice Etico aziendale, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs.231/2001.

Il presente documento ha decorrenza dalla data di emissione ed ha validità a tempo indeterminato, salvo incorra la necessità di apportare variazioni e/o integrazioni o di emettere procedure sostitutive.

Ciascuna figura è responsabile, per quanto di specifica competenza e nell’ambito delle deleghe e/o incarichi ricevuti, dell’applicazione della presente procedura.

2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

La presente procedura fa riferimento ai seguenti documenti correlati:

- Piano di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza;
- Codice Etico NACAV Scarl;
- UNI EN ISO 9001/2015 - “Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti”;
- UNI EN ISO 14001:2015 – “Sistemi di gestione ambientale – requisiti e guida per l’uso”;
- OHSAS 18001:2007 – “Occupational health and safety management systems – Specification”.

CODIFICA ELABORATO

**PROCEDURA GESTIONALE
GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA
SANITARIA**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.													
I	F	1	M	0	0	E	Z	Z	P	F	M	D	0	1	0	0	0	1	6	A

- UNI EN ISO 19011/03 – Linee guida per gli audit dei Sistemi di Gestione per la Qualità e/o di Gestione Ambientale;
- D.M. 14/01/2008 (NTC) – Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni;
- Circolare 2 febbraio 2009 n. 617 C.S.LL.PP. – Istruzioni per l'applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008;
- D Lgs 50 del 2016;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.
- Nota ANSF n.196/2017
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs.231/2001.
- Regolamento Europeo n. 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali (GDPR)

RIFERIMENTI CONTRATTUALI

- Convenzione n. 05/2017 del 18/12/2017 per la Progettazione Esecutiva ed Esecuzione dei lavori della linea ferroviaria Napoli-Bari – Variante Linea Cannello – Napoli;
- Allegato 1 - Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del 31 gennaio 2012);
- Allegato 8 - Capitolato Generale Tecnico di appalti delle opere civili;
- Allegato 26 - alla Convenzione “Prescrizione per la gestione degli appalti di lavori, manutenzioni, opere e forniture in opera secondo un sistema integrato per la gestione della qualità, dell’ambiente e della sicurezza del lavoro;
- Allegato 29.2 – Procedura di codifica della documentazione.

**PROCEDURA GESTIONALE
GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA
SANITARIA**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
I	F	1	M	0	0	E	Z
Z	P	F	M	D	0	1	0
0	0	0	1	6	A		

3. TERMINI E DEFINIZIONI

Si elencano di seguito gli acronimi che rappresentano i settori/funzioni di NACAV SCARL:

AFC	Responsabile Amministrazione e Finanza
DCO	Direttore delle Costruzioni
DC	Direttore di Cantiere
CEL/CSE	Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori
CSP	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
F/S	Fornitori/Subappaltatori/Imprese Esecutrici
PM	Project Manager
RSGA	Responsabile del Sistema di Gestione dell'Ambiente
RSGQ	Responsabile del Sistema di Gestione della Qualità
RSGSS	Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza
RSGI	Responsabile del Sistema di Gestione Integrato
RSPP	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
RLS	Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
SGI	Sistema di Gestione Integrato della Qualità dell'Ambiente e della Salute e Sicurezza sul Lavoro
SGSS	Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza del Lavoro
UCA	Ufficio Acquisti – Approvvigionamenti e Contratti

Ai fini della presente procedura si applicano le principali definizioni tratte dal D.Lgs 81/2008. Per le definizioni non espressamente riportate, si fa riferimento al medesimo D.Lgs 81/2008 o ad altre normative vigenti, o assunti giurisprudenziali in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

- a) **Medico Competente (art. 2 comma 1 lettera h) D.Lgs 81/2008):** Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi professionali di cui all'articolo 38 (è previsto aggiornamento periodico minimo), che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della Valutazione dei Rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
- b) **Medico Competente Coordinatore (art. 39 comma 6 D.Lgs 81/2008):** da nominare, qualora esistano più Medici Competenti, nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'impresе, inincarna l'unicità della funzione medica e la tendenziale

CODIFICA ELABORATO

**PROCEDURA GESTIONALE
GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA
SANITARIA**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
I	F	1	M	0	0	E	Z
Z	P	F	M	D	0	1	0
0	0	0	1	6	A		

omogeneità di tutela sanitaria di tutti i dipendenti della stessa azienda che potrebbero essere sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte di medici competenti diversi;

- c) **Sorveglianza sanitaria:** consiste nell'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e di sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionale ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
- d) **Salute:** stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;
- e) **Sistema di promozione della salute e sicurezza:** complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
- f) **Protocollo sanitario:** i protocolli sanitari sono delle linee guida con le quali, a seconda del tipo di attività svolta dal lavoratore, vengono indicati quali sono gli esami clinici e quale sia la frequenza a cui sottoporre il lavoratore al fine di mantenere sotto controllo il suo stato di salute, riferito ai rischi correlati alla attività svolta.
- g) **Cartella sanitaria:** viene istituita e periodicamente aggiornata dal medico competente per ogni lavoratore, dove sono annotate le condizioni psicofisiche, compresi i risultati degli accertamenti strumentali, di laboratorio e specialistici, eventuali livelli di esposizione professionale individuali, nonché il giudizio di idoneità.
- h) **La "cartella sanitaria e di rischio",** deve soddisfare i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A del D. Lgs.81/08 e può essere predisposta su formato cartaceo o informatizzato secondo quanto previsto all'art. 53 (conformemente alle indicazioni previste da decreto sulla gestione dei documenti informatizzati e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali) (art. 41, comma 5).

4. RESPONSABILITÀ

L'applicazione della presente procedura, ciascuno per quanto di specifica competenza e nell'ambito delle deleghe e/o incarichi ricevuti, è individuata in capo a:

- Datore di Lavoro (PM)
- Direttore delle Costruzioni (DCO)/ Dirigente per la sicurezza Delegato
- Direttore di Cantiere (DC)/Preposto

**PROCEDURA GESTIONALE
GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA
SANITARIA**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
I	F	1	M	0	0	E	Z
Z	P	F	M	D	0	1	0
0	0	0	1	6	A		

- Capocantiere (CC)/Preposto
- Assistente di cantiere (AS)/Preposto
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
- Medico Competente (MC)
- Lavoratore
- Ufficio Risorse Umane

5. MODALITÀ OPERATIVE

Nell'ambito della gestione degli adempimenti previsti in materia di sorveglianza sanitaria, NACAV SCARL ha adottato un sistema di gestione delle visite mediche preventive, periodiche, e per cambio mansione effettuate secondo le seguenti modalità.

5.1 INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE

Ai fini della Gestione della Sorveglianza Sanitaria il Datore di Lavoro ha tra i suoi obblighi dettati dal D.Lgs 81/2008 quello di individuare e nominare il Medico Competente.

Il Medico Competente svolge la propria opera in qualità di (art. 39 comma 2 D.Lgs 81/2008):

- dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;
- libero professionista;
- dipendente del Datore di Lavoro.

Può svolgere le sue funzioni, possedendo uno dei seguenti titoli o requisiti:

- specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277;
- specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

**PROCEDURA GESTIONALE
GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA
SANITARIA**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.													
I	F	1	M	0	0	E	Z	Z	P	F	M	D	0	1	0	0	0	1	6	A

A tal fine, il Datore di Lavoro, una volta individuato il soggetto avente i requisiti necessari per svolgere la mansione di Medico Competente, provvede a nominarlo attraverso “formale lettera di nomina”, ai sensi dell’art. 18, comma 1 del D.Lgs. 81/08, da questi sottoscritta per accettazione dell’incarico.

Il Datore di Lavoro assicura al Medico Competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia.

L’art. 39 comma. 6 del D.Lgs. n. 81/2008, prevede “nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese, nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità”, la possibilità per il Datore di Lavoro di nominare più Medici Competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

L’eccezione è prevista solo se si individua con atto scritto del Datore di Lavoro, o del suo delegato, avente data certa (a fini probatori), il Medico Competente Coordinatore, che incarna l’unicità della funzione medica e la tendenziale omogeneità di tutela sanitaria di tutti i dipendenti della stessa azienda che potrebbero essere sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte di medici competenti diversi.

5.2 PREDISPOSIZIONE DEL PROTOCOLLO SANITARIO

Una volta nominato, il Medico Competente, in totale autonomia, provvede, a seguito delle informazioni ricevute dal Datore di Lavoro e dal Servizio di Prevenzione e Protezione, a redigere il Protocollo Sanitario dell’Unità Operativa.

Il Protocollo Sanitario è redatto in base a:

- attività e lavori che devono essere svolti da NACAV SCARL
- luoghi di svolgimento delle attività, da verificarsi anche attraverso sopralluoghi periodici;
- profilo professionale e mansioni del personale che sarà assunto dalla Consortile per l’esecuzione delle attività e dei lavori di competenza della medesima;
- le informazioni sui rischi e sulle misure di sicurezza individuate all’interno del Documento di Valutazione dei rischi di Unità operativa ovvero il Piano Operativo di Sicurezza (POS), alla cui redazioni egli è chiamato a partecipare;

CODIFICA ELABORATO

**PROCEDURA GESTIONALE
GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA
SANITARIA**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.													
I	F	1	M	0	0	E	Z	Z	P	F	M	D	0	1	0	0	0	1	6	A

Il Protocollo Sanitario così redatto, prende in considerazione i seguenti dati:

- il profilo professionale;
- i rischi per la salute;
- la visita medica da effettuare all'assunzione e le successive;
- la periodicità delle visite.

Esso è altresì finalizzato alla verifica di assenza da alcool dipendenza e da assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Dall'elaborazione del Protocollo Sanitario deriva la Sorveglianza Sanitaria attraverso la effettuazione della Visita Medica.

A titolo indicativo e non esaustivo, in relazioni all'attività tipica del settore edile, i contenuti minimi della sorveglianza sanitaria per i lavoratori destinati all'attività di cantiere, da integrare a cura del Medico Competente in relazione alle specificità di alcune mansioni, nonché a seguito di definite situazioni lavorative non genericamente programmabili, sono così individuati:

- Visita medica con anamnesi generale
- Visita oculistica
- Esami ematochimici
- Esami urine
- Audiometria
- Spirometria
- ECG (elettrocardiogramma)
- Vaccinazione antitetanica

5.3 VERIFICA ASSENZA SOSTANZE PSICOTROPE E STUPEFACENTI

Sulla base delle risultanze delle visite mediche Il Datore di Lavoro, in collaborazione con l'Ufficio Risorse Umane e la struttura operativa di cantiere, affida specifici incarichi coerenti alla mansione oggetto di accertamento, ed adeguati ad eventuali limitazioni individuate dal Medico Competente.

Le mansioni che possono comportare rischi particolari per la sicurezza, l'incolumità e la salute propria e di terzi, a causa dell'assunzione, anche solo sporadica, di stupefacenti, risultano le

CODIFICA ELABORATO

**PROCEDURA GESTIONALE
GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA
SANITARIA**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.													
I	F	1	M	0	0	E	Z	Z	P	F	M	D	0	1	0	0	0	1	6	A

seguenti (cfr. Allegato I dell'intesa sottoscritta dalla Conferenza Unificata 30 ottobre 2007, inserito all'interno del DPR 309/90):

- operatore apparecchi di sollevamento / muletto;
- operatore macchine movimento terra;
- autista con patente di guida categoria C, D, E;
- personale che, indipendentemente dalla mansione predominante, utilizza regolarmente e/o occasionalmente mezzi quali gru, sollevatori telescopici, escavatori, pale ecc.

Pertanto il Medico Competente deve individuare all'interno del Protocollo Sanitario adeguati accertamenti in caso di mansioni corrispondenti all'elenco di cui sopra.

La comunicazione scritta del Datore di Lavoro al Medico Competente dell'elenco dei nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti, deve essere periodicamente aggiornata, tenendo conto dei nuovi assunti, dei soggetti che hanno cessato di svolgere mansioni a rischio, o che inizialmente assunti con altre mansioni sono stati in tempi successivi adibiti alle mansioni sopra riportate.

Le procedure per poter svolgere gli accertamenti, nonché le modalità di comunicazione e le azioni da intraprendere in caso di positività, sono definite nel provvedimento di intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 18 settembre 2008 (pubblicato in G.U. n° 236 del 08/10/09) "Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di uso di sostanze stupefacenti o psicotrope nei lavoratori con mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi".

5.4 VERIFICA ASSENZA CONDIZIONI DI ALCOOL DIPENDENZA

Le mansioni che possono comportare rischi particolari per la sicurezza, l'incolumità e la salute propria e di terzi, a causa di alcolemia, risultano le seguenti (cfr. provvedimento di intesa stilato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Tabella I), datato 16/03/2006 e pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 75 del 30/03/2006 (legge di riferimento è la n° 125 del 30 marzo 2001):

- operatore apparecchi di sollevamento / muletto;
- addetti alla guida di macchine movimento terra;

CODIFICA ELABORATO

**PROCEDURA GESTIONALE
GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA
SANITARIA**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
I	F	1	M	0	0	E	Z
Z	P	F	M	D	0	1	0
0	0	1	6	A			

- addetti alla guida di veicoli stradali con patente categoria B, C, D, E;
- lavoratori addetti al comparto edile e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota (oltre 2 metri).

Per tali figure è fatto assoluto divieto di somministrazione e assunzione di bevande alcoliche in ogni luogo ed in ogni tempo di lavoro, e sui quali è possibile, a discrezione del Medico Competente, effettuare accertamenti alcolimetrici estemporanei.

Il D. Lgs. 106/09 (art. 111 del D. Lgs. 81/08), ha esteso l'assoluto divieto di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche a tutti i lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili.

Per motivi di gestione aziendale tale divieto è esteso sia alle mansioni rientranti nel divieto che a quelle non a rischio, e pertanto il divieto è esteso a tutte le mansioni e a tutti i lavoratori.

Per quanto sopra, è vietata l'erogazione delle bevande alcoliche presso eventuali servizi di mensa interna mentre, nel caso di eventuali punti di ristoro esterni convenzionati, si dovrà escludere dalla convenzione stessa tale somministrazione.

È fatto divieto da parte di tutto il personale dipendente assumere bevande alcoliche proprie prima del lavoro, durante il lavoro, e durante la pausa pranzo.

A tale scopo è richiesta l'attenta vigilanza da parte dei Preposti/responsabili per quanto di competenza.

In merito all'accertamento di condizioni di alcol dipendenza (art. 41), per le quali, attualmente, non si ha una disposizione normativa che ne indichi modalità di esecuzione, sono richiesti eventuali esami bioumorali, valori limite, procedure di garanzia, possibilità di ricorso, opzioni di controanalisi ecc.

La verifica di alcol dipendenza, come stabilito dal Manuale Statistico e Diagnostico delle Malattie Mentali, viene effettuata attraverso la verifica del comportamento e la presenza di sintomi di astinenza.

La condizione di alcol dipendenza non è una diagnosi raggiungibile esclusivamente tramite indagini laboratoristiche, ma è una diagnosi psichiatrica data dall'acquisizione dei seguenti dati:

- visita medica, anamnesi e colloquio clinico;
- informazioni provenienti dall'azienda;
- rilievi obiettivi ed analisi di laboratorio;
- questionari.

**PROCEDURA GESTIONALE
GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA
SANITARIA**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.													
I	F	1	M	0	0	E	Z	Z	P	F	M	D	0	1	0	0	0	1	6	A

Allo scopo di evidenziare la presenza di tolleranza, astinenza, persistente desiderio e marcatori tradizionali di consumo cronico di alcol sono richiesti indagini diagnostiche specifiche quali emocromo, funzionalità epatica, (CGT, transaminasi) dosaggio della transferrina decarboidratata (CDT).

5.5 VERIFICA IDONEITA' AL LAVORO NOTTURNO

Sulla base dell'individuazione della specifica idoneità del lavoratore al lavoro notturno, si intende per "lavoro notturno" ex D.Lgs. 66/2003, quel periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, mentre si definisce "lavoratore notturno" qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore di lavoro, oppure almeno una parte del suo orario secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro.

In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno 3 ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno.

Per le figure individuate come "lavoratore notturno" è necessario, da parte del Medico Competente, verificare, tramite idoneo protocollo sanitario, la possibilità per di tali figure di effettuare lavoro notturno permanente o su turni.

5.6 REQUISITI SANITARI PER IL PERSONALE OPERANTE IN ATTIVITÀ DI SICUREZZA SU LINEE FERROVIARIE

Per la natura delle attività esercite da NACAV SCARL, ovvero lavori svolti in regime di esercizio ferroviario, l'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle Ferrovie introduce, con Nota ANSF n.196/2017, l'obbligo di valutazione della idoneità psicologica del lavoratore, indispensabile allo svolgimento delle relative attività di sicurezza nell'esercizio ferroviarie.

Tale idoneità è rilasciata a cura della Committenza RFI, con le modalità previste nell'allegata Nota RFI UA 22/12/2017 RFI-DPR_SIP\A0011\2017\0001151, e per il personale individuato dal Datore di lavoro con funzione di sorveglianza dei lavori, e comunicato alla Committenza per lo svolgimento dello specifico accertamento.

Le risultanze di tale sorveglianza sanitaria sono inviate al Medico Competente per le acquisizioni e valutazioni del caso.

CODIFICA ELABORATO

**PROCEDURA GESTIONALE
GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA
SANITARIA**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.													
I	F	1	M	0	0	E	Z	Z	P	F	M	D	0	1	0	0	0	1	6	A

5.7 SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI ATTRAVERSO LA VISITA MEDICA

Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa ed in particolare dagli articoli 18 e 41 del D. Lgs. 81/2008, l'attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori è estesa a tutti i lavoratori dell'organizzazione, sia all'affidamento della mansione all'atto dell'assunzione, intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro a cui i lavoratori sono destinati (accertamento preventivo), sia periodicamente, al fine di verificarne lo stato di salute (accertamento periodico), nonché in occasione di ogni variazione di mansione o delle condizioni di esposizione al rischio.

L'attività di Sorveglianza Sanitaria comprende:

- la Visita Medica preventiva intesa a constatare l'idoneità alla mansione specifica;
- la Visita Medica periodica per controllare lo stato di salute di salute dei Lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal Medico Competente in funzione della valutazione del rischio;
- la Visita Medica su richiesta del Lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- la Visita Medica in occasione del cambio di mansione/rischio;
- la Visita Medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi;
- la Visita Medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

Le Visite Mediche di cui sopra comprendono anche esami clinici e biologici e indagini diagnostiche o visite specialistiche in base:

- al rischio e ritenuti necessari dal Medico Competente;
- alle disposizioni della normativa vigente;
- ai rischi generali e specifici di mansione.

In base alla tipologia della Visita Medica, l'Ufficio Risorse Umane concorda con il Medico Competente la data e l'ora per la sua effettuazione provvedendo, ricevuto il benestare dello stesso Medico Competente, ad avvisare ogni singolo lavoratore che deve essere sottoposto a

CODIFICA ELABORATO

**PROCEDURA GESTIONALE
GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA
SANITARIA**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
I	F	1	M	0	0	E	Z
Z	P	F	M	D	0	1	0
0	0	1	6	A			

tale adempimento.

Le Visite Mediche vengono effettuate presso il locale infermeria del cantiere, oppure presso l'indirizzo del centro convenzionato per l'effettuazione degli accertamenti sanitari.

Ogni lavoratore ha come suo obbligo di ".....i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente" (art. 20 comma 2 lettera i del D.Lgs 81/2008).

Le Visite Mediche non possono essere effettuate:

- per accertare stati di gravidanza;
- negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

5.8 EFFETTUAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

Alla data e all'ora concordata, ogni singolo lavoratore che deve essere sottoposto a Sorveglianza Sanitaria, deve presentarsi presso l'indirizzo comunicato, dove è presente il Medico Competente, ed effettuare la relativa Visita Medica.

Da parte sua il Medico Competente durante la Visita Medica provvede, per ogni singolo lavoratore, a compilare la Cartella Sanitaria e di Rischio e contemporaneamente ad informarlo sul significato, sullo svolgimento e sul risultato di ogni singolo esame che costituisce nella sua totalità la Visita Medica.

Il Medico Competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di Medici Specialisti scelti in accordo con il Datore di Lavoro.

5.9 RISULTATO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

Terminata la Visita Medica e compilata la Cartella Sanitaria e di Rischio, il Medico Competente procede ad emettere il Giudizio di Idoneità che viene trasmesso al Datore di Lavoro attraverso l'Ufficio Risorse Umane.

Ricevuti i giudizi di idoneità, il Datore di Lavoro informa il Direttore delle Costruzioni, il Direttore di Cantiere/ Capo Cantiere/ Assistenti di Cantiere, per le eventuali azioni di competenza quali cambio di mansione, modifica delle attività previste all'interno della stessa mansione, coerentemente con le prescrizioni riscontrate, ecc.

Al lavoratore, oltre al Giudizio di Idoneità, vengono consegnati dal Medico Competente anche

**PROCEDURA GESTIONALE
GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA
SANITARIA**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.													
I	F	1	M	0	0	E	Z	Z	P	F	M	D	0	1	0	0	0	1	6	A

gli esiti degli esami effettuati. Il Giudizio di Idoneità ottenuto dal lavoratore può avere il seguente esito:

- idoneo;
- idoneo con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneo temporaneamente;
- inidoneo permanentemente.

Nel caso di espressione del giudizio di “inidoneo temporaneamente”, il Medico Competente deve precisare i limiti temporali di validità.

Per quanto concerne i giudizi emessi dal Medico Competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso (art. 41 comma 9 D. Lgs 81/2008).

La Cartella Sanitaria e di Rischio è custodita presso la sede concordata con il Datore di Lavoro, con salvaguardia del segreto professionale.

L'andamento generale anonimo della Sorveglianza Sanitaria viene sottoposto all'ordine del giorno nella Riunione Periodica prevista dall'art. 35 del D. Lgs 81/2008.

5.10 SCADENZIARIO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

In base alla periodicità delle Visite Mediche previste dal Protocollo Sanitario, e dalla data trascritta nel Giudizio di Idoneità emesso dal Medico Competente, l'Ufficio Risorse Umane gestisce uno scadenziario per mantenere monitorate le date di effettuazione delle Visite Mediche, al fine di riproporre i lavoratori al successivo controllo prima della data di scadenza.

5.11 ADEMPIMENTI IN FASE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Al termine del rapporto di lavoro, è responsabilità dell'Ufficio Risorse Umane consegnare al lavoratore la documentazione sanitaria a questi relativa, in nome e per conto del Medico Competente, richiedendone la firma per ricevuta.

In caso di trasferimento, distacco o assegnazione temporanea ad altra Società Consortile, società controllate e/o collegate a NACAV SCARL, la documentazione sanitaria viene restituita al lavoratore affinché ne effettui la consegna al nuovo Medico Competente di

CODIFICA ELABORATO

**PROCEDURA GESTIONALE
GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA
SANITARIA**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.													
I	F	1	M	0	0	E	Z	Z	P	F	M	D	0	1	0	0	0	1	6	A

riferimento.

5.12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutte le operazioni di comunicazione e/o trasferimento dei dati previsti nella presente procedura saranno conformate ai principi fondanti della normativa in materia di protezione dei Dati Personali, (Regolamento Europeo n. 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali (GDPR))

6. ALLEGATI

- Allegato 1 Protocollo sanitario;
- Allegato 2 Cartella Sanitaria e di Rischio;
- Allegato 3 Giudizio di Idoneità;
- Allegato 4 Dichiarazione di ricezione documentazione sanitaria;
- Allegato 5 Consegna documentazione sanitaria alla cessazione del rapporto di lavoro;
- Allegato 6 Verbale sopralluogo periodico ambienti di lavoro Art. 25 D. Lgs. 181/08;

PROTOCOLLO SANITARIO

(Attuazione Art. 25, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008)

Consortile NACAV

RISCHI PER LA MANSIONE E PROTOCOLLO ACCERTAMENTI SANITARI

PROFILO PROFESSIONALE	RISCHI PER LA SALUTE	VISITA / INDAGINI	PERIODICITA'

Note aggiuntive per attività extramansione	
--	--

Luogo, li _____

IL MEDICO COMPETENTE

DOTT. _____

CARTELLA SANITARIA

(Attuazione Art. 25, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 81/2008)

Come Approvato dalla Conferenza - Stato Regioni del 15 marzo 2012 – Allegato I

GIUDIZIO IDONEITA'

(Attuazione Art. 41, comma 6 e 6 bis) del D.Lgs. 81/2008)

DICHIARAZIONE DI RICEZIONE DOCUMENTAZIONE SANITARIA

(Attuazione Artt. 25 e 41 del D.Lgs. 81/2008)

Luogo li, _____

Raccomandata A/R - Raccomandata a mano

Egregio Signor

Oggetto: **CONSEGNA DOCUMENTAZIONE SANITARIA**, ai sensi dell'art. 25 e art. 41 del Decreto Legislativo 81/2008.

In occasione della visita medica preventiva/periodica, comprensiva di indagini strumentali, a seguito del Suo rapporto di lavoro con la Consortile NACAV, in allegato Le consegniamo, in nome e per conto del Medico Competente, la documentazione sanitaria come pervenuta dallo stesso, informandoLa nel contempo della necessità della sua conservazione.

Cordiali saluti.

IL MEDICO COMPETENTE

(per suo nome e conto la Società Nacav S.c. a.r.l. _____)

allegati: c.s.

per ricevuta del dipendente:

(data)

(firma)

CONSEGNA DOCUMENTAZIONE SANITARIA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

(Attuazione Art. 25, comma 1, lettera e) D.Lgs. 81/2008)

Luogo li, _____

Raccomandata A/R - Raccomandata a mano

Egregio Signor

Oggetto: **CONSEGNA DOCUMENTAZIONE SANITARIA**, ai sensi dell'Art. 25, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 81/2008.

In occasione della cessazione del Suo rapporto di lavoro con la Consortile NACAV, ~~in nome e per conto del Medico Competente~~, in allegato Le consegniamo in nome e per conto del Medico Competente la documentazione sanitaria in possesso dello stesso, informandoLa nel contempo della necessità della sua conservazione.

Cordiali saluti.

IL MEDICO COMPETENTE

(per suo nome e conto Nacav S.c. a.r.l. _____) ~~(per~~
~~conto la Società _____)~~

allegati: c.s.

per ricevuta del dipendente:

(data)

(firma)

VERBALE SOPRALLUOGO MC IN CANTIERE*(Attuazione Art. 25, comma 1, lettera l) D.Lgs. 81/2008)*

Premesso che:

il Medico Competente (MC) collabora con il Datore di Lavoro (DL) e con il Servizio Prevenzione Protezione (SPP) per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori. Di conseguenza, congiuntamente al SPP, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori (art. 25 comma 1 lettera l) D. Lgs. 81/08).

CANTIERE DI _____

DATA: _____

AMBIENTI DI LAVORO VISITATI**a) Campi base/villaggi**

b) WBS

c) Note

Il Medico Competente

Il RSPP
